COMUNE DI GROGNARDO - Prot 0004630 del 23/07/2026 Tit 1 Cl 1 Fasc

Comune di Grognardo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.26

OGGETTO:

Approvazione tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2026 ESEC. IMM.

L'anno duemilaventisei addì undici del mese di luglio alle ore dodici e minuti zero in video conferenza previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROGGERO LUCA - Sindaco	Sì
2. ROSSO GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. BENZI VALENTINA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CANESSA MARIO VITTORIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ROGGERO LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza che si svolge in modalità "videoconferenza" conformemente a quanto stabilito con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 14 del 28/06/2021, esecutivo, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

G.C. N. 26 DEL 11/07/2026
OGGETTO: Approvazione tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2026 ESEC. IMM.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27/12/2013, n. 147 ha introdotto, a decorrere dal 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) articolata in Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti;
- a decorrere dal 1 gennaio 2014 la copertura finanziaria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è ottenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, attraverso la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013 n. 147, prevede che i *"Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*
- a decorrere dal 1 gennaio 2020 è stato attivato nel Comune di Grognardo il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Grognardo;
- il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto:

- che l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito alla Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione di capitali, sulla base della valutazione di costi efficienti e del principio "chi inquina paga", nonché di approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e verifica della corretta redazione dei paini di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- che la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 3/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei coefficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022/2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- che la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 16, in attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006

riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;

- che l'articolo 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che le *funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica compresi quali appartenenti al settori dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambito o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018 n. 1, modificata dalla legge regionale 16/02/2021 n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai Consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5 -bis della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;
- che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2) ed ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- Considerato che con la deliberazione 57/2025/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) e che con la deliberazione 397/2025/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie relative al ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- Rilevato che, con determina n. 1/2025-DTAC, ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 397/2025/R/Rif, (MTR-3) per il secondo periodo regolatorio 2026-2029;

Considerato:

- che con Delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) imponendo di adeguare le previsioni dei Regolamenti per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva precedentemente adottati;
- che con deliberazione n. 13 in data 17/04/2023 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato sulla base delle modifiche introdotte dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), suddette;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2026:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione n. 13 in data 17/04/2023 che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, raccolta e trasporto e smaltimento, trattamento e recupero, dei costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche, come determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013;

- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Grognardo in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30/12/2021 n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022 n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17/05/2022 n. 50/2022, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91/2022 dispone che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione di rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione*";
- che ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 17/04/2023 "*Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente*";

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 34in data 24/04/2024 è stato preso atto dell'aggiornamento biennale obbligatorio per gli anni 2024 e 2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani MTR-2 - anni 2022-2025, inviato dal CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese in data 09/04/2024 al Comune di Grognardo con nota Prot. n. 449/24 e riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

Dato atto che il suddetto aggiornamento del piano è stato elaborato dal Gestore del servizio Econet S.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 11 del 08/04/2024, come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 05/04/2024 ed è stato redatto in conformità alla normativa vigente ed ai sensi delle deliberazioni di ARERA;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 17/04/2023, la struttura tariffaria in forma trinomia è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi coperti con la quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto, conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento di tali rifiuti soggetta a misura applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (k/peso);
- la quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1 4.2 4.3 e4.4 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

- la quota variabile misurata è commisurata alla quantità dei Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare;

Considerato altresì che, al fine di procedere attraverso un graduale passaggio della struttura tariffaria in modalità binomia a quella trinomia, risulta necessario un periodo di transizione di orizzonte pluriennale, già in atto a partire dall'anno 2022, in coerenza con l'evoluzione di allocazione dei costi dei servizi di igiene ambientale e con l'andamento dei quantitativi dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui, che possa portare dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione del R.U.R.;

Valutato pertanto:

- che ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato sulla base delle modifiche introdotte dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 17/04/2023, è stabilito che la quota variabile misurata RUR, di cui al punto b) del comma 1. del precedente art. 21, sarà determinata a copertura di un costo non inferiore al 45% per il 2023, non inferiore al 38% per il 2024 e non inferiore al 31% per il 2025 dell'intera quota variabile determinata dal Piano Economico Finanziario di ogni anno di competenza;
- che la determinazione delle tariffe per l'anno 2026 è effettuata, al fine di garantire equilibrio tariffario nell'ambito delle categorie di utenze, in continuità con gli esercizi precedenti, nella fase di transizione della struttura binomia a quella trinomia, mediante applicazione anche dei coefficienti di produttività Kb e Kd (coefficienti di produttività dei rifiuti) di cui al D.P.R. n. 158/1999 con valori medi o comunque contenuti entro i limiti di oscillazione previsti dall'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013;

Vista la Relazione Tariffe 2026, pervenuta a questo Comune a mezzo PEC del 10/07/2026 dalla società Econet S.r.l.;

Acquisiti i sottindicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE.
Il responsabile del servizio (F.to: *dott. Canessa Mario Vittorio*) _____
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario (F.to: *dott.ssa Barisione Daniela*) _____

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di prendere atto
2. Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Grognardo - anno 2026, corredate di addendum utenze comunali-rifiuto vegetale-utenze sociosanitarie-utenze non domestiche svuotamenti minimi, riportate in Allegati A e B parte integrante della presente deliberazione;
3. Di dare atto:
    a. che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;

b. che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile calcolata delle tariffe, è stabilita per l'anno 2026 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
c. che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2026 in €/Kg. 0,65400, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
d. che per l'anno 2026 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,158 Kpeso, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
e. che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

4. Di dare atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Grognardo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

.

COMUNE DI GROGNARDO - Prot 0004630 del 23/07/2026 Tit 1 Cl 1 Fasc

G.C. N. 26 DEL 11/07/2026
OGGETTO: Approvazione tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2026 ESEC. IMM.

Data lettura del presente provvedimento, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
ROGGERO LUCA	CANESSA MARIO VITTORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Grognardo, lì

Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11/07/2026

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Grognardo, lì

Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio

CANESSA MARIO VITTORIO